

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/772 DELLA COMMISSIONE****del 3 maggio 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 per quanto attiene all'elenco di misure per le quali devono essere pubblicate determinate informazioni relative ai beneficiari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 114;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare informazioni sui beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, compresi fra l'altro l'importo del pagamento percepito per ogni misura finanziata da detti fondi nonché la natura e la descrizione di ciascuna misura.
- (2) L'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> precisa ulteriormente le informazioni che devono essere pubblicate in relazione a tali misure e rinvia all'allegato XIII di detto regolamento, che contiene un elenco delle misure interessate.
- (3) In conseguenza del divieto imposto dalla Russia all'importazione di prodotti agroalimentari provenienti dall'Unione e a causa della contrazione della crescita della domanda mondiale di latte e di prodotti lattiero-caseari, dovuta essenzialmente al rallentamento delle esportazioni verso la Cina, la Commissione ha adottato le misure necessarie a far fronte a tale situazione del mercato ai sensi dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> nei settori zootecnici. Tali misure sono stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/1853 <sup>(4)</sup>, (UE) 2016/1612 <sup>(5)</sup> e (UE) 2016/1613 <sup>(6)</sup>. Tali misure sono state concesse in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e si applicano all'esercizio finanziario 2016 o 2017, ma non figurano nell'elenco dell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. È pertanto opportuno includerle in detto elenco.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato XIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 è aggiunto il seguente punto 10:

«10. Le misure concesse ai settori zootecnici a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 in quanto misure dirette a sostenere i mercati agricoli conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 1306/2013.»

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GUL 255 del 28.8.2014, pag. 59).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671).

<sup>(4)</sup> Regolamento delegato (UE) 2015/1853 della Commissione, del 15 ottobre 2015, che prevede aiuti eccezionali a carattere temporaneo per gli agricoltori nei settori zootecnici (GUL 271 del 16.10.2015, pag. 25).

<sup>(5)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1612 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione lattiera (GUL 242 del 9.9.2016, pag. 4).

<sup>(6)</sup> Regolamento delegato (UE) 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici (GUL 242 del 9.9.2016, pag. 10).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---